



Comune di Muzzano

PROVINCIA DI BIELLA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6**

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE, APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di febbraio alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FAVARIO ROBERTO - Sindaco	Sì
2. DE LUCA MICHELE - Vice Sindaco	Sì
3. JANNO VALERIA - Assessore	Sì
4. MARCHETTI ROMANO - Consigliere	Giust.
5. GHIRARDI DAVIDE - Consigliere	Sì
6. CAPPELLI EMILIANO - Consigliere	Sì
7. NICOLO GIOVANNI - Consigliere	Giust.
8. PEDRAZZO RENATA - Consigliere	Sì
9. PIPITONE DIEGO - Consigliere	Giust.
10. DELZOPPO FRANCO - Consigliere	Sì
11. BORRIONE ISABELLA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assume la presidenza il Sindaco Sig. FAVARIO ROBERTO.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Nicoletta Lo Manto.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE, APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che a seguito della Conferenza Stato-Città in data 17/01/2019 è stato previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019;

VISTA la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2018 e la Legge 145 del 30/12/2018 pubblicata in G.U. il 31/12/2018 con la quale è stata approvata la Finanziaria 2019;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 L. 205/2017, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica

eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno, tutte disposizioni confermate dalla Legge 145/2018 per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2019, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del tributo;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

ATTESO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

OSSERVATO che il Comune di Muzzano ritiene opportuno garantire la copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana, per proseguire in una gestione virtuosa del servizio, che non renda necessario ricorrere a risorse diverse per garantire il pareggio dei costi sostenuti dall'Ente;

VALUTATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 38 L. 205/2017 ha prorogato per il 2019 le disposizioni introdotte dall'art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con cui erano stati limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere anche per l'esercizio 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

RITENUTO di avvalersi di tale disposizione normativa per determinare le tariffe applicabili alle diverse categorie delle utenze non domestiche, aumentando e diminuendo, sempre nel rispetto dei limiti di legge, i relativi coefficienti;

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata dall'art. 1, comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale *«a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»*;

CONSIDERATO che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il D.P.C.M. 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti;

OSSERVATO che il dovere di avvalersi dei costi standard, non equivale all'obbligo di applicazione, in quanto gli stessi rappresentano solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

DATO ATTO altresì che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO CHE, a seguito della Conferenza Stato-Città in data 17/01/2019, il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione è stato prorogato al 31/03/2019;

RILEVATO CHE, disponendo ora delle previsioni definitive relative al costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, è possibile addivenire alla predisposizione del relativo piano finanziario in tempi utili al termine ultimo per la predisposizione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO CHE, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale modificato in questa seduta prevedendo particolari riduzioni sulla quota variabile del tributo legate al compostaggio domestico e l'istituzione di nuove categorie;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, all'approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;

RITENUTO di approvare le seguenti scadenze per la componente TARI (tributo servizio rifiuti):

n. 2 RATE con scadenza

31 luglio

31 dicembre

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi" sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Con voti unanimi palesi e favorevoli

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** l'allegato Piano Tariffario componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto dando atto che non sono stati variati i coefficienti del 2018;

2) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), valide per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2019 :
n. 2 RATE con scadenza

31 luglio

31 dicembre

3) **DI STABILIRE** che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di giunta;

4) **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

5) **DI FORNIRE** indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo.

Letto, confermato e sottoscritto come segue .

IL SINDACO
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott. Favario Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott.ssa Lo Manto Nicoletta